

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10205 Anno 2026
Presidente: GRASSO GIUSEPPE
Relatore: CAPONI REMO
Data pubblicazione: 19/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13548/2021 R.G. proposto da:

FERRANTE GRETA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CAMPANELLA

-ricorrente-

contro

JOLLY ELETTRONICA SRL

-intimata-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 1034/2021 depositata il 10/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dal Relatore Remo Caponi.

FATTI DI CAUSA

In data 22 agosto 2016 Greta Ferrante acquistava presso Jolly Elettronica s.r.l. uno smartphone marchio HTC al prezzo di € 500,00. A partire dal mese di luglio 2017 si manifestavano malfunzionamenti del dispositivo, culminati nel definitivo arresto dell'apparecchio nel mese di ottobre 2017. Consegnato lo smartphone, su indicazione della venditrice, al centro assistenza Elettronica Ci-

cala ai fini dell'invio al centro di distribuzione del produttore, emergeva che il bene risultava attivato in data 5 maggio 2015, in epoca anteriore all'acquisto, con conseguente rifiuto dell'intervento in garanzia e formulazione di un preventivo di riparazione a pagamento di € 235,00. Con comunicazione PEC del 19 dicembre 2017 il difensore della venditrice manifestava la disponibilità di quest'ultima a subentrare al produttore nell'esecuzione della garanzia, previa consegna del bene e verifica dei vizi denunciati. Con successiva comunicazione PEC del 21 novembre 2018, nell'ambito di un procedimento di negoziazione assistita, dichiarava la volontà di procedere alla riparazione o alla sostituzione del bene, non subordinando la prestazione a ulteriori verifiche.

Ferrante conveniva Jolly Elettronica s.r.l. dinanzi al Giudice di pace di Palermo, chiedendo la condanna alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio e il risarcimento dei danni quantificati in € 3.000,00. La venditrice si costituiva in giudizio e, nella comparsa di risposta, dichiarava che il danno lamentato appariva riferibile all'hardware del cellulare e di non disporre di personale e strumentazione tecnica adeguata a ripristinare il bene. Nel 2019 il Giudice di pace rigettava le domande, rilevando che l'attrice non aveva fornito la prova dell'anteriorità del difetto rispetto alla consegna.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. Ha osservato che, essendo il difetto emerso oltre il termine semestrale dalla consegna, non poteva operare la presunzione di cui all'art. 132 co. 3 cod. consumo, nel testo *ratione temporis* applicabile, e che l'onere di provare l'anteriorità del vizio ricadeva, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sul consumatore, onere che nella specie non risultava assolto; ha altresì censurato la condotta dell'appellante per non avere consegnato il bene al venditore ai fini delle verifiche tecniche, alle quali quest'ultimo si era dichiarato disponibile con la comunicazione PEC del 19 dicembre 2017.

Avverso la suddetta sentenza Greta Ferrante propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Jolly Elettronica s.r.l. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo — rubricato «art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 130 e 132 codice del consumo, nonché dell'art. 2697 c.c. ed altresì dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del venditore e di onere della prova» — si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non assolto l'onere di prova gravante sul consumatore in ordine all'anteriorità del difetto di conformità rispetto alla consegna del bene. Si sostiene che la dichiarazione della venditrice, resa nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, secondo cui il danno lamentato appariva riferibile all'hardware del cellulare, unitamente all'offerta di riparazione o sostituzione formalizzata con le comunicazioni PEC del 19 dicembre 2017 e del 21 novembre 2018, integri riconoscimento del difetto di conformità esistente sin dal momento della consegna, idoneo a esonerare il consumatore dalla relativa prova. Si deduce altresì che l'attivazione dello smartphone in data anteriore all'acquisto configuri un autonomo difetto di conformità ai sensi dell'art. 129 cod. cons.

Il motivo è infondato.

In tema di vendita di beni di consumo, la disciplina applicabile *ratione temporis* al contratto concluso il 22 agosto 2016 è quella di cui agli artt. 128 e seguenti del codice del consumo, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 novembre 2021 n. 170. L'art. 132 co. 3 cod. cons., nella versione allora vigente, stabiliva la presunzione di anteriorità del difetto di conformità nel caso in cui questo si fosse manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene (dopo le modifiche menzionate, il termine è di un anno: art. 135 co. 1 cod. cons.); decorso il termine semestrale, l'onere di provare l'anteriorità del vizio ricade sul consumatore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 13148/2020; Cass. 27177/2022).

Il Tribunale di Palermo ha applicato correttamente tale disciplina, individuando il regime di riparto probatorio e ritenendo, sulla base di una valutazione di fatto delle risultanze istruttorie, che l'onere probatorio gravante sull'ap-

pellante non fosse stato assolto. Tale valutazione — che investe l'idoneità degli elementi acquisiti al processo a costituire prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza del difetto alla data della consegna — attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge. Le deduzioni del ricorrente, lungi dal denunciare un'erronea ricognizione della fattispecie astratta, si risolvono in una sollecitazione a una rilettura del materiale istruttorio e a una diversa qualificazione dei fatti di causa: operazione che esula dal perimetro del giudizio di cassazione.

In particolare, la dichiarazione della venditrice circa la riferibilità del malfunzionamento all'hardware del dispositivo — formulata, nel contesto della comparsa di risposta, in chiave di ricostruzione della vicenda stragiudiziale e corredata dall'invito a rivolgersi al centro di assistenza del produttore — attesta il malfunzionamento, ma non che esso preesisteva alla consegna, ben potendo esso essersi verificato per incidenza di un fatto sopravvenuto. Parimenti, l'offerta di riparazione o sostituzione manifestata dalla venditrice con comunicazione PEC del 19 dicembre 2017 risulta espressamente subordinata alla previa consegna del bene per la verifica dei vizi e alla condizione che questi rientrassero nella garanzia, onde non può essere intesa quale riconoscimento incondizionato della non conformità originaria. Né l'offerta incondizionata contenuta nella successiva comunicazione PEC del 21 novembre 2018, inquadrata nel procedimento di negoziazione assistita, vale a sovvertire la valutazione del giudice di merito: essa esprime un comportamento compositivo orientato alla soluzione stragiudiziale della controversia e non un'ammissione qualificabile, sul piano probatorio, come riconoscimento dell'anteriorità del vizio, spettando comunque al giudice di merito, in via esclusiva, l'apprezzamento della portata confessoria o riconoscitiva delle condotte stragiudiziali e processuali delle parti. Quanto, infine, alla circostanza dell'attivazione anteriore del dispositivo — risultante dal preventivo del centro Elettronica Cicala e dalla comunicazione del centro assistenza del produttore — essa, pur astrattamente suscettibile di assumere valenza indiziaria, non è stata dal giudice di merito ritenuta idonea, da

sola, a fondare la prova dell'anteriorità del difetto funzionale oggetto della controversia; anche sotto tale profilo la valutazione compiuta, ancorata all'insieme delle risultanze istruttorie, sfugge al sindacato di legittimità.

2. - Con il secondo motivo — rubricato «violazione e/o falsa applicazione violazione dell'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c. in ordine a fatti controversi e decisivi che sono stati oggetto di discussione e contrapposizione tra le parti e dalla cui diversa considerazione, o dalla cui considerazione omessa dal giudice di merito, ne sarebbe discesa una decisione diversa» — si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza di primo grado e la sentenza in epigrafe hanno concordemente rigettato le domande dell'acquirente sulla base della medesima *ratio decidendi*, ravvisata nel mancato assolvimento, da parte della consumatrice, dell'onere di prova dell'anteriorità del difetto rispetto alla consegna; ricorre pertanto l'ipotesi della doppia pronuncia conforme di cui all'art. 348-ter co. 5 c.p.c., nel testo *ratione temporis* applicabile, che preclude la proposizione del motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

3. - Con il terzo motivo — rubricato «art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1223 c.c., 130 e 132 codice del consumo, nonché del costante e granitico indirizzo nomofilattico in materia di risarcimento del danno» — si censura la sentenza impugnata per il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.

Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, del quale postula logicamente l'accoglimento: esclusa la violazione delle regole sulla garanzia per difetto di conformità, viene meno la premessa stessa della pretesa risarcitoria, la quale presuppone l'inadempimento del venditore agli obblighi di cui agli artt. 129 e seguenti del codice del consumo.

4. - In conclusione, il primo motivo è rigettato, il secondo è inammissibile, il terzo è assorbito. Il ricorso deve essere integralmente rigettato. Nulla è dovuto in punto di spese, essendo rimasta intimata la parte controricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, l'8 aprile 2026.

Il Presidente

GIUSEPPE GRASSO